

**CODICE PER IL TRATTAMENTO
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
DI
AQUAFIL S.P.A.**

1. PREMESSA

- 1.1 Il presente Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate (“**Codice**”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” o “**Emittente**”), per come revisionato in data 14 febbraio 2020.
- 1.2 In particolare, il presente Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate è stato adottato in applicazione della normativa vigente in materia di trattamento delle informazioni privilegiate, come di seguito specificata al successivo art. 2.
- 1.3 Il presente Codice è diretto a disciplinare, con efficacia cogente: (a) la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) riguardanti Aquafil e le Società Controllate (come di seguito definite); nonché (b) le procedure da osservare per la comunicazione, sia all’interno che all’esterno dell’ambito aziendale, di tali informazioni.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Codice è adottato in attuazione:

- (a) delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo III, Capo I, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“**TUF**”);
- (b) delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Emittenti**”);
- (c) delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“**Regolamento 596/2014**”), al Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 della Commissione relativo agli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18 del Regolamento 596/2014 e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2016 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
- (d) delle raccomandazioni formulate da Consob in materia di informazione societaria;
- (e) delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e alle relative istruzioni al Regolamento di Borsa;
- (f) delle disposizioni in materia di gestione delle informazioni privilegiate contenute nel Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A.

3. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli del presente Codice, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- 3.1 **Dipendenti:** i dipendenti di Aquafil e delle Società Controllate che in ragione dell’attività lavorativa ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative ad Aquafil o alle Società Controllate;
- 3.2 **Informazioni Privilegiate:** costituiscono Informazioni Privilegiate ai sensi del presente Codice e sono soggette alla disciplina quivi prevista quelle informazioni:

- (a) che hanno carattere preciso, ossia che:
 - (i) si riferiscono a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - (ii) sono sufficientemente specifiche da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) o del relativo strumento finanziario derivato;
- (b) che non sono state rese pubbliche;
- (c) concernenti direttamente o indirettamente Aquafil o le Società Controllate o gli Strumenti Finanziari di Aquafil; e
- (d) che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari di Aquafil o sui prezzi di eventuali strumenti finanziari derivati collegati, ossia, che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

A tale riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alle determinate circostanze o dell'evento futuro, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata una Informazione Privilegiata se risponde ai criteri di cui al presente paragrafo 3.2.

- 3.3 **Persone Informate:** tutti i soggetti con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito).
- 3.4 **Registro delle Persone Informate:** il registro delle Persone Informate.
- 3.5 **Referente Informativo:** il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Aquafil, a norma del presente Codice.
- 3.6 **Società Controllate:** si intendono le società direttamente o indirettamente controllate da Aquafil, intendendosi per "controllo" quanto definito dall'art. 93 TUF.
- 3.7 **Strumenti Finanziari:** si intendono gli strumenti descritti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 4.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice:
 - (a) i membri degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i Dipendenti di Aquafil e delle Società Controllate; e
 - (b) le Persone Informate (di seguito, congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**").
- 4.2 Il Referente Informativo, o altro soggetto da questi incaricato nell'ambito delle strutture interne di Aquafil o delle Società Controllate, consegna copia del presente Codice ai Soggetti Rilevanti, unitamente al modulo di cui all'**Allegato 1**, rispettivamente:

- (a) all'atto dell'accettazione della nomina, per quanto riguarda i membri degli organi di amministrazione e di controllo di Aquafil e delle Società Controllate ed il Referente Informativo;
 - (b) all'atto dell'assunzione, per quanto riguarda i Dipendenti; ovvero
 - (c) all'atto di conferimento dell'incarico per quanto riguarda le altre Persone Informate.
- 4.3 Ogniqualevolta il Codice sia modificato e/o integrato, il Referente Informativo, o altro soggetto da questi incaricato nell'ambito delle strutture interne di Aquafil o delle Società Controllate, provvede a trasmettere ai Soggetti Rilevanti copia del Codice, come integrato e/o modificato.
- 4.4 I Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto copia del presente Codice sono tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire al Referente Informativo il modulo riportato nell'Allegato 1, al fine di dare atto della piena conoscenza e accettazione del presente Codice, restando tuttavia inteso che le disposizioni di cui al presente Codice sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi del suddetto modulo.
- 4.5 Il Referente Informativo, con l'ausilio delle strutture interne della Società, conserva i moduli compilati, sottoscritti e restituiti ai sensi del precedente paragrafo.

5. OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 5.1 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a mantenere assoluta riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui siano a conoscenza. Le Informazioni Privilegiate devono essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dal presente Codice e dalla disciplina applicabile.
- 5.2 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 184 e ss. del TUF, nonché dagli articoli 14 e 15 del Regolamento 596/2014, i Soggetti Rilevanti non possono: (a) acquistare, vendere o comunque compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari (ivi inclusi gli annullamenti o le modifiche di ordini quando l'ordine sia stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate), per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, utilizzando Informazioni Privilegiate; (b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di alcuna delle operazioni *sub (a)*; (c) comunicare a terzi Informazioni Privilegiate, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui alla lettera (b) si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate se la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.
- 5.3 È fatto assoluto divieto ai Soggetti Rilevanti di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate non ancora comunicate al mercato a norma del presente Codice.

6. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

6.1 Consiglio di Amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina, revoca e sostituzione del Referente Informativo, definendone i relativi poteri e competenze - in conformità al presente Codice - e potendo altresì designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento del Referente Informativo.

6.2 Amministratore Delegato della Società

6.2.1 L'Amministratore Delegato della Società:

- (a) cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne; e
- (b) approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte del Referente Informativo.

6.2.2 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato della Società, o da diverso soggetto da esso incaricato.

6.3 Referente Informativo

Il Referente Informativo:

- (a) assicura, con l'assistenza e il supporto delle strutture interne della Società, il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dal presente Codice e dalla disciplina applicabile;
- (b) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

6.4 Società Controllate

I consigli di amministrazione delle Società Controllate: (a) hanno la responsabilità della gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la propria società; (b) per il tramite dell'amministratore a ciò delegato, ovvero delle rispettive strutture interne, comunicano senza indugio all'Amministratore Delegato di Aquafil e al Referente Informativo ogni Informazione Privilegiata che riguardi la propria società.

6.5 Soggetti Rilevanti

6.5.1 Qualsiasi Soggetto Rilevante che ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui sia venuto a conoscenza, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività di Aquafil o delle Società Controllate, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunica senza indugio tale circostanza al Referente Informativo.

6.5.2 Il Referente Informativo deve senza indugio informare l'Amministratore Delegato di Aquafil in merito a ciascuna segnalazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo (la **Segnalazione**).

6.5.3 L'Amministratore Delegato di Aquafil, ovvero - su richiesta di quest'ultimo - il Consiglio di Amministrazione:

- (a) valuta, con il supporto del Referente Informativo e delle strutture interne della Società, se l'informazione oggetto della Segnalazione possa effettivamente qualificarsi come Informazione Privilegiata; e
- (b) stabilisce se procedere ad effettuare una comunicazione al mercato, ovvero se ritardare tale comunicazione, in conformità alle disposizioni della disciplina applicabile.

7. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DA PARTE DELLA SOCIETÀ

7.1 La Società:

- (a) tramite il Referente Informativo, comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate;
- (b) garantisce che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido ed una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico;
- (c) comunica le Informazioni Privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevolmente affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni;
- (d) pubblica e conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno 5 anni, tutte le Informazioni Privilegiate comunicate al pubblico.

7.2 Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (i) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale.

7.3 In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire quanto prima.

7.4 Quanto previsto dal paragrafo 7.3 trova applicazione anche nelle ipotesi di rumour sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.

8. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE

8.1 Aquafil può ritardare la diffusione di Informazioni Privilegiate qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (i) vi sia un "legittimo interesse" che sarebbe pregiudicato dalla comunicazione al pubblico;
- (ii) appare probabile che il ritardo nella comunicazione non abbia l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (iii) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si tratta.

8.2 La Società può, sotto la propria responsabilità e fatte salve le condizioni di cui alle lettere (i), (ii) e (iii) che precedono, ritardare la comunicazione al pubblico di quelle Informazioni Privilegiate che siano relative ad un processo prolungato, che si verifichi in fasi e che sia volto a concretizzare, o che comporti, una particolare circostanza o evento.

8.3 La responsabilità della decisione di ritardare la diffusione dell'informazione privilegiata, e quindi di derogare all'obbligo di immediata comunicazione, ricade integralmente sul soggetto obbligato. Aquafil dovrà quindi valutare sia l'impatto della deroga sulla corretta informazione del pubblico, sia il grado di riservatezza che è possibile assicurare all'Informazione Privilegiata.

8.4 In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, Aquafil è comunque tenuta a garantire il mantenimento della confidenzialità dell'Informazione Privilegiata e, ove questa confidenzialità sia venuta meno, a ristabilire la parità informativa.

8.5 Nel caso in cui abbia ritardato la comunicazione di una Informazione Privilegiata, la Società, immediatamente dopo che tale informazione sia stata comunicata al pubblico, dovrà senza indugio darne comunicazione per iscritto alla Consob, al seguente indirizzo di posta elettronica: consob@pec.consob.it specificando come destinatario “Divisione Mercati” ed indicando all'inizio dell'oggetto “MAR Ritardo comunicazione”, o con le altre modalità che siano stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente. La comunicazione ha lo scopo di fornire all’Autorità, la data e l'ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata, le motivazioni del ritardo nella pubblicazione, la spiegazione circa la modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8.1 ed include i seguenti elementi: a) identità dell’emittente (ragione sociale completa); b) identità del notificante (nome, cognome, posizione presso l’emittente); c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali); d) identificazione dell’Informazione Privilegiata oggetto del ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per pubblicare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico); e) data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell’Informazione Privilegiata; f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione; nonché ogni altra circostanza che la Società ritenga rilevante, al fine di consentire alla Consob una compiuta valutazione della condotta segnalata, nonché di intraprendere con tempestività le opportune misure di vigilanza in ordine agli Strumenti Finanziari.

8.6 Nei casi in cui la Società decida di valutare di autorizzare un ritardo, il Referente Informativo dovrà predisporre e conservare un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- (i) data e ora:
 - i. della prima esistenza dell’Informazione Privilegiata presso Aquafil;
 - ii. dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata;
 - iii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte di Aquafil;
- (ii) identità delle persone che presso Aquafil sono responsabili:
 - (a) dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (b) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (c) dell’assunzione della decisione di comunicare al pubblico l’Informazione Privilegiata;
 - (d) della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (iii) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al precedente paragrafo 8.1 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - (a) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - (b) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Il Referente Informativo deve inoltre curare qualsiasi modifica successiva delle informazioni

contenute in tale documento.

8.7 In tutti i casi in cui il ritardo sia autorizzato, il Referente deve predisporre un documento che riporti almeno le seguenti informazioni:

- (i) l'identità dell'emittente (ragione sociale completa);
- (ii) la data e l'ora in cui l'Informazione Privilegiata ha avuto origine;
- (iii) quando è stato deciso di ritardarne la comunicazione e quando la Società intende terminare il ritardo;
- (iv) l'identità della persona / organi responsabili della decisione del ritardo, delle persone che assicurano il monitoraggio della permanenza delle condizioni che permettono il ritardo, delle persone responsabili della pubblicazione delle informazioni e delle persone responsabili della notifica del ritardo alla Consob (nome, cognome, posizione presso l'emittente);
- (v) estremi di contatto del soggetto responsabile della notifica;
- (vi) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (vii) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (viii) evidenza del rispetto degli obblighi normativi, ovvero delle modalità utilizzate per prevenire l'accesso a tali informazioni a persone non autorizzate e le disposizioni messe in atto in caso non sia più garantita la confidenzialità di tali informazioni.

Tale documento deve essere conservato dalla Società su un supporto durevole.

9. REGISTRO DELLE PERSONE INFORMATE

Norme generali

9.1 La Società ha istituito il Registro delle Persone Informate, tenuto con modalità che assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti.

9.2 Il Referente Informativo, avvalendosi delle strutture interne della Società, provvede senza indugio ad iscrivere le Persone Informate nel Registro delle Persone Informate ed informa tempestivamente dette Persone Informate:

- (i) della loro iscrizione nel Registro delle Persone Informate e degli aggiornamenti che le riguardano;
- (ii) delle previsioni del presente Codice.

9.3 Il Registro delle Persone Informate è tenuto in un formato elettronico che garantisca, in ogni momento:

- (i) che l'accesso al Registro delle Persone Informate sia limitato al solo Referente Informativo e alle persone dallo stesso chiaramente identificate, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione;
- (ii) la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi riportate;
- (iii) la possibilità di accesso alle versioni precedenti.

9.4 Il Referente Informativo trasmette l'elenco delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate alla Consob non appena possibile, dietro sua richiesta, al seguente indirizzo di posta

elettronica: consob@pec.consob.it.

Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro delle Persone Informate

- 9.5 Il Registro delle Persone Informate è composto da due sezioni, (i) una relativa alle Persone Informate che hanno accesso permanente alle Informazioni Privilegiate e (ii) l'altra relativa alle Persone Informate che hanno accesso occasionale a tali informazioni. Un modello di registro che riflette tale suddivisione e che riporta le informazioni che il Registro delle Persone Informate deve contenere è accluso quale **Allegato 2** al presente Codice.
- 9.6 Ogni volta che sia individuata una nuova Informazione Privilegiata, è inserita una nuova sezione nella parte del Registro delle Persone Informate dedicata all'iscrizione dei soggetti che abbiano accesso occasionale a tali informazioni.
- 9.7 Le informazioni relative alle Persone Informate sono conservate per cinque anni dal venire meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Modalità di tenuta del Registro

- 9.8 Il Registro delle Persone Informate è tenuto dal Referente Informativo, avvalendosi del supporto delle strutture interne della Società, con lo specifico compito di assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. In particolare, il Referente Informativo, ovvero il soggetto da questi designato, provvede all'iscrizione delle Persone Informate, all'aggiornamento dei relativi dati e alla relativa cancellazione. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che lo ha reso necessario.
- 9.9 Per rendere più efficace l'istituzione e l'aggiornamento del Registro, gli organi di amministrazione e di controllo, nonché le competenti strutture interne, di Aquafil e delle Società Controllate comunicano tempestivamente al Referente Informativo - ovvero alle persone da questi incaricate - i nominativi e i relativi dati delle Persone Informate, nonché gli aggiornamenti da apportare ovvero i nominativi o i dati da cancellare.
- 9.10 Il Referente Informativo comunica alle Persone Informate (mediante invio del modulo *sub* **Allegato 3** al Codice) la loro iscrizione nel Registro delle Persone Informate, nonché la relativa cancellazione e gli aggiornamenti dei dati in esso contenuti. Il Referente Informativo provvede altresì ad informare le Persone Informate degli obblighi previsti dal presente Codice.

Obblighi delle Persone Informate

- 9.11 Le Persone Informate sono tenute a conformarsi alle disposizioni contenute nel presente Codice.
- 9.12 Le Persone Informate adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, le Persone Informate ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza.

10. DISPOSIZIONI GENERALI

Sanzioni

- 10.1 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice da parte dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo di Aquafil o delle Società Controllate, ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, il competente organo di amministrazione o di controllo potrà eventualmente valutare di intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.

- 10.2 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice da parte di Dipendenti, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento e ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.
- 10.3 Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Aquafil e/o delle Società Controllate e in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione – anche senza preavviso - o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori di cui alle vigenti normative.

Modifiche ed integrazioni

- 10.4 Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative di Aquafil, ovvero delle Società Controllate, o ancora a modifiche alla disciplina applicabile. In particolare, il Codice sarà tempestivamente modificato e/o integrato a seguito dell'adeguamento della normativa italiana, primaria e secondaria, alle previsioni di cui Regolamento 596/2014 (e dei successivi atti delegati e di esecuzione emessi dalla Commissione Europea ad integrazione dello stesso) e del recepimento della Direttiva 2014/57 /UE del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.
- 10.5 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari del Codice le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice.

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata al Referente Informativo, alla sua attenzione via fax al n. +39 0464 532 267 ovvero via posta elettronica al seguente indirizzo registroinsider@aquafil.com, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Aquafil S.p.A., via Linfano 9, 38062 Arco (TN);
- (b) se indirizzata ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 1 al presente Codice;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo ai Soggetti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.

ALLEGATO 1

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nella propria qualità di _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro delle Persone Informate di Aquafil S.p.A.;
- attestato di avere ricevuto copia del “Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate” di Aquafil S.p.A. (“**Codice**”) e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi posti a proprio carico dal Codice e dalle applicabili disposizioni normative (ivi incluso quanto previsto dagli artt. 184 e ss. del D.Lgs. 58/1998);

dichiara

di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse.

Si indicano i seguenti recapiti personali:

telefono _____;

fax _____

e-mail _____

(Data)

(Firma)

Il sottoscritto/la sottoscritta prende atto che Aquafil S.p.A. tratterà i dati personali qui comunicati nel rispetto della normativa vigente e della *Privacy Policy* pubblicata sul sito www.aquafil.com e fin d’ora presta il proprio consenso.

(Data)

(Firma)

ALLEGATO 3

Schema 1 – Lettera di iscrizione nel Registro delle Persone Informate



Iscrizione nel Registro delle Persone/Società Informate

Spettabile <<Titolo>> <<Nominativo>>,

nel rispetto del disposto art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, del Regolamento di Esecuzione della Commissione n. 347/2016, delle altre disposizioni normative applicabili, nonché del “Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate” di Aquafil S.p.A. (il *Codice*, qui allegato *sub* 1 e disponibile sul sito www.aquafil.com), La informo che è stato iscritto nel Registro delle Persone Informate che hanno accesso a informazioni privilegiate di Aquafil S.p.A. per la seguente motivazione: membro del **Progetto** <<Progetto>> in qualità di <<RuoloInsider>>

Le ricordiamo che:

1. i soggetti in possesso di Informazioni Privilegiate (come definite dal Codice) devono attenersi a quanto disposto dal Codice; e
2. l'inosservanza delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in materia di informazioni privilegiate può configurare illeciti penali o amministrativi (incluso, in particolare, quanto previsto dagli artt. 184 e ss. del D.Lgs. 58/1998) e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (ex D.Lgs. 231/01).

Con i migliori saluti,

Il Referente Informativo di Aquafil S.p.A.

Arco (TN), <<DataComunicazione>>

Schema 2 – Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro delle Persone Informate



Gentile <<Titolo>> <<Nominativo>>,

nel rispetto del disposto art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, del Regolamento di Esecuzione della Commissione n. 2016/347, delle altre disposizioni normative applicabili, nonché del “Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate” di Aquafil S.p.A. (il *Codice*, disponibile sul sito www.aquafil.com). La informo che in data <<dataaggiornamento>> abbiamo proceduto all’aggiornamento dei suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell’iscrizione nel Registro delle Persone Informate) per la seguente ragione: <<motivo aggiornamento>>.

Con i migliori saluti,

Il Referente Informativo di Aquafil S.p.A.

Arco (TN), <<Data Aggiornamento>>

Schema 3 – Lettera di cancellazione dal Registro



Cancellazione dal Registro delle Persone Informate

Gentile <<Titolo>> <<Nominativo>>,

nel rispetto del disposto art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, del Regolamento di Esecuzione della Commissione n. 2016/347, delle altre disposizioni normative applicabili, nonché del “Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate” di Aquafil S.p.A. (il Codice, disponibile sul sito www.aquafil.com). La informo che in data <<DataCancellazione>> è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro delle Persone Informate. Pertanto i suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati ai sensi del paragrafo 9.10 del Codice.

Con i migliori saluti,

Il Referente Informativo di Aquafil S.p.A.

Arco (TN), <<Data Cancellazione>>